

Art. 13 – Lavoro straordinario e banca ore

CCNL 2013-2015	Ipotesi di CCNL	Commento
<p>3. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli art. 9, 11,11 bis,e 11 quinquies</p>	<p>3. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli art. 9, 11,11 bis,e 11 quinquies</p>	<p>come indicato nei commenti di altri articoli: 9 ed 11; sono scomparsi i limiti giornalieri e settimanali! ... norme con meno “lacci e laccioli” direbbero le imprese...</p>
<p>6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: - lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%; - lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì): maggiorazione 50%; -lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato): maggiorazione 50%; -lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%; - lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%; -lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.</p>		
	<p>Per il personale viaggiante le prestazioni lavorative effettuate di sabato e domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30% Nell'ambito degli accordi di forfetizzazione di cui all'art.11 comma 8 , potranno essere definiti i criteri di erogazione delle competenze riferite alle attività eccedenti il lavoro ordinario, ivi compresa l'armonizzazione dei trattamenti, previsti dagli accordi in essere, quali a titolo esemplificativo: il lavoro prestato di sabato oltre le ore 13:00 o la sesta giornata lavorativa</p>	<p>Personale viaggiante con maggiorazione diversa!</p>